



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 11988/PROD.COMM.
Rif. prot. 5549 dd. 31/03/2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005.
Problematiche interpretative.

Trieste, 10 aprile 2006
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota del Comune in indirizzo, citata a margine, con la quale sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative, concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

Articolo 70, comma 5

L'articolo 70, comma 5, subordina il rilascio dell'autorizzazione per un pubblico esercizio al previo accertamento della conformità dei locali alle norme edilizie, urbanistiche, e igienico – sanitarie, prevenzione incendi, pubblica sicurezza, quindi il Comune non potrà mai rilasciare l'autorizzazione amministrativa prima che il richiedente abbia perfezionato tutti questi presupposti.

Se si rapporta tale disposizione con quanto prescritto dall'articolo 83, commi 4, lettera a), e 5, si deve prendere atto che l'articolo citato risulta parzialmente inapplicabile, in quanto l'ipotesi di cui al comma 5 non potrà mai verificarsi; un'unica precisazione si ritiene utile fornire in proposito: i casi di *comprovata necessità* ai fini della prevista proroga possono riguardare anche fattispecie diverse da quelle di cui al comma 5 dell'articolo medesimo (es. un'improvvisa e lunga malattia dell'operatore).

Ad ogni buon conto, si ritiene che le specifiche problematiche derivanti dalle concrete modalità operative possano anche essere disciplinate in modo risolutivo nei regolamenti comunali, nel rispetto ovviamente della *ratio* legislativa.

Articolo 110, comma 1

La cessione dell'esercizio di somministrazione (si noti bene, dell'esercizio, quindi dell'azienda, non del titolo cartaceo), riconosciuta ai sensi del comma 1 dell'articolo 110, va interpretata nel senso di cessione sia in proprietà, che in affitto; il cedente ha tempo 180 giorni per effettuare l'operazione, mentre al cessionario si applicheranno le norme generali dell'istituto del subingresso di cui all'articolo 72; se è lo stesso titolare ad attivare in altri locali la sua azienda, i 180 giorni di cui al comma 1 dell'articolo 110 non saranno prorogabili nelle fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 83.

Somministrazione in impianti di distribuzione carburanti

Si vuole innanzi tutto evidenziare che la disciplina generale di cui alla L.R. 29/2005 non ha inciso sulla tipologia di somministrazione (tipo b di cui alla L.287/19), quale unica consentita ai sensi della L.R. 8/2002, in quanto la citata L.R. 8/2002 è legge specifica di settore: in tal senso deve leggersi la disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'articolo 110.

Diversamente invece deve essere affrontata la problematica della metratura attinente le attività integrative degli impianti di distribuzione carburanti, fissata in mq. 100 dall'articolo 5, comma 4, del Piano di razionalizzazione, in virtù dell'esplicito richiamo all'articolo 2, lettera d), della L.R. 8/1999, come attuato dalla DGR 1278/1999: poiché non può prospettarsi l'ipotesi che una fonte secondaria (i Piani hanno natura regolamentare) si ponga contro una fonte superiore sopravvenuta, deve ritenersi che attualmente il richiamo vada rapportato all'articolo 2, comma 1, lettera h), della L.R. 29/2005.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBt/